

Registro Generale n. 444

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 63 DEL 15-05-2020

OGGETTO: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 05.04.2019. RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020 – 2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022 e dei relativi allegati;

PREMESSO CHE:

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- A seguito del sisma il Consiglio dei Ministri con propria Deliberazione del 25 agosto 2016 ha dichiarato fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza, il quale è stato esteso più volte: con le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e 31.10.2016, del 20.01.2017, con l'art.16 sexies, comma 2, del decreto – legge 20 giugno 2017, n.91 e deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22.02.2018, con l'art.1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n.55 e con l'art.1, comma 988 della legge 30.12.2018 n.145 (legge di Bilancio 2019) che lo ha prorogato fino al 31.12.2019.

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *“primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”* e le ulteriori successive ordinanze relative agli *“interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”*;

VISTO il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”* ed i successivi provvedimenti di pari oggetto;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”*;

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d’intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all’individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA l’Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all’art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 *“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”*, che specifica in materia di classificazione delle strutture ricettive e regola l’appartenenza ad una o un’altra tipologia secondo l’allegato 1;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (*“de minimis”*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo che in relazione alla disciplina degli aiuti *“de minimis”* erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in particolare all’art. 5, stabilisce che se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *“de minimis”* “generale” n. 1407/2013, gli aiuti *“de minimis”* concessi ai sensi del Reg. *“de minimis”* “agricoltura” n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola possono essere cumulati con aiuti *“de minimis”* concessi per gli altri settori o attività purché non superino il massimale previsto nel Reg. *“de minimis”* “generale” n. 1407/2013 e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *“de minimis”* concessi sulla base del Reg. *“de minimis”* “generale” n. 1407/2013;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.04.2019 con la quale si è approvato il Regolamento Comunale *“Azioni di Sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche a seguito degli eventi sismici del 2016”* che disciplina, tra l’altro, le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, anche delle attività ricettive turistiche in essere alla data degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, che abbiano manifestato la

volontà di delocalizzare temporaneamente avvalendosi delle modalità previste dall'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario e che rientrino nelle attività merceologiche indicate nella tabella parametrica (All. B);

VISTA la Determinazione n. 59 del 10.09.2019 avente in oggetto: *“Regolamento approvato con Delibera Di Consiglio Comunale n. 35 del 05.04.2019: azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche a seguito degli eventi sismici 2016/2017 - impegno di spesa”* con cui è stato dato mandato alla Ragioneria di impegnare la somma di € 500.000,00 proveniente dalle donazioni liberali sul conto 5050, denominato *“amaamatriceamala”* sul Capitolo in Uscita 990/00 sul bilancio di previsione 2019/2021 per far fronte all'erogazione del contributo in oggetto;

VISTA la Determinazione n. 115 del 09.10.2019 avente in oggetto: *“Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 05.04.2019: Azioni di Sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche a seguito degli eventi sismici 2016/2017. Impegno di spesa.”* con cui sono state impegnate le risorse necessarie all'erogazione dei contributi in oggetto;

CONSIDERATO che intento dell'Amministrazione comunale è mettere in atto ogni azione volta alla repentina riapertura delle attività economiche, al fine di un immediato ripristino degli insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice, al fine di scongiurare il rischio di abbandono di questi territori e la conseguente desertificazione economica e sociale delle aree interessate;

VISTA la Legge 241/990;

VISTI gli artt. 107 e 109 del TUEL approvato con D Lgs n 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto Emergenziale n. 1 del 27/8/2016 di nomina istituzione del C.O.C.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 04.07.2019 di nomina del Responsabile del Settore III, Dott. Preite Antonio;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportata.

DI PROCEDERE alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la richiesta della concessione dei contributi straordinari disciplinati ai sensi della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 05.04.2019, al fine di attuare il Regolamento Comunale *“Azioni di Sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche a seguito degli eventi sismici del 2016”*.

DI APPROVARE l'allegato Avviso Pubblico (All. 1) da pubblicare, corredato di apposito modulo di domanda (All.2) sul sito istituzionale del Comune.

DI STABILIRE che le domande, redatte secondo il modulo allegato (All.2) dovranno pervenire entro **le ore 12.00 di venerdì 25 maggio 2020** .

Le singole domande, debitamente sottoscritte e compilate utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito istituzionale www.comune.amatrice.rieti.it, dovranno pervenire al Comune di Amatrice e acquisite dall'Ufficio Protocollo nelle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.amatrice.rieti.it

DI RINVIARE a successivo atto la predisposizione di tutto quanto necessario per la verifica a campione della permanenza dei requisiti, come dichiarati da ciascun beneficiario, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n°445/2000.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA

IL CAPO SETTORE
Antonio Preite

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 15-05-2020

REG. 687